

STATUTO

Federazione Nazionale dei Centri Sociali Anziani SENIOR ITALIA FEDERCENTRI

Articolo 1

COSTITUZIONE

E' costituita la **Senior Italia – Federazione Nazionale dei Centri Sociali Anziani**, associazione di promozione sociale, a norma della legge 383/2000 e delle normative vigenti in materia, denominata **SENIOR ITALIA FEDERCENTRI**.

Articolo 2

DURATA

Senior Italia Federcentri ha durata illimitata.

Articolo 3

SEDE

Senior Italia Federcentri ha sede legale in Roma all'indirizzo stabilito nell'atto costitutivo e, per variazioni, dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 4

FINALITA' E SCOPI

Senior Italia Federcentri si riconosce nei principi e nei valori fondanti di Senior Italia Federanziani, con la quale si propone di collaborare abitualmente per contribuire a sviluppare attività in favore della salute degli anziani. Senior Italia Federcentri si propone di promuovere la qualità della vita dei suoi associati e di tutte le persone anziane, attraverso lo sviluppo e la crescita qualitativa dei Centri Sociali Anziani ed in generale delle organizzazioni che operano con e per le persone anziane. Si fa carico di rappresentarne le istanze presso le istituzioni pubbliche ad ogni livello al fine di migliorare il quadro normativo che regola l'esistenza dei centri anziani e di accrescerne la partecipazione attiva alla vita sociale, economica e culturale.

Senior Italia Federcentri non ha scopo di lucro, è ispirata da principi democratici, è apartitica e agisce in totale autonomia sotto il profilo organizzativo, finanziario e patrimoniale, operando in stretto rapporto con le Istituzioni Nazionali. Nel perseguire gli interessi a vantaggio dei propri associati, non pone nessuna discriminazione di carattere Politico, Religioso, Sociale, di Razza, di Sesso, di Colore o di Nazionalità d'origine, di età. Opera costantemente per il conseguimento delle pari opportunità.

Senior Italia Federcentri persegue le sue finalità di promozione sociale nei settori dell'assistenza, della salute, della solidarietà, della cultura, della formazione ed educazione permanente e continua, della tutela dei diritti umani e civili, nella promozione e organizzazione del turismo sociale, culturale, ricreativo, nell'organizzazione delle attività ricreative, motorie, sportive non agonistiche a favore dei propri associati e della popolazione anziana più bisognosa e svantaggiata.

Senior Italia Federcentri opera per favorire i rapporti fra le generazioni, per promuovere e stimolare iniziative a favore della pace e dell'amicizia fra popoli, per favorire e sviluppare rapporti unitari con le organizzazioni sindacali, con l'associazionismo e con il volontariato. Si propone di coordinare l'attività di organismi aderenti tramite i suoi coordinamenti regionali, provinciali e territoriali, per favorire gli scambi delle esperienze degli organismi di base. Si fa carico di promuovere iniziative in

collaborazione con le Istituzioni Nazionali, con i Sindacati e le associazioni che operano prevalentemente nell'ambito della popolazione anziana. Promuove iniziative di formazione dei dirigenti dei Centri, degli organismi decentrati (regionali e provinciali aderenti), anche in collaborazione coi centri di servizio del volontariato, le Università della terza Età e gli Enti Pubblici ed altre associazioni affini su specifiche tematiche e progetti.

Si propone di sviluppare il sistema di informazione e comunicazione sia con i mezzi tradizionali che attraverso le moderne tecnologie informatiche (sito web, giornale cartaceo e on-line, teleconferenze).

Predisporre proposte assicurative per i Centri stessi, i dirigenti e gli iscritti, sulla base delle loro esigenze e richieste.

Predisporre convenzioni con terzi a beneficio dei Centri e degli iscritti; vacanze e turismo individuale e di gruppo, convenzioni per la salute (diagnostica ecc.).

Può aderire o partecipare ad associazioni o federazioni che operano a favore delle persone anziane ed i cui scopi e finalità non contrastano con il presente statuto.

Articolo 5

SOCI

Sono Soci i Centri Sociali Anziani, in qualsiasi forma costituiti (autogestiti, comunali, associazione di promozione sociale, organizzazione di volontariato, ecc.) e associazioni aderenti attraverso la sottoscrizione di una domanda di adesione e che si occupano delle persone anziane e/o che sono operative grazie all'attività delle persone anziane e accettano il presente statuto e ne condividono le finalità e le norme associative. L'adesione a Senior Italia Federcentri è a tempo indeterminato salvo quanto previsto dai successivi articoli, ma si rinnova annualmente attraverso il versamento della relativa quota associativa.

Articolo 6

QUOTE SOCIALI

Ogni Centro Sociale Anziani o Associazione aderente paga una quota annuale stabilita dall'Associazione nazionale che va ripartita per i diversi livelli associativi laddove costituiti.

Gli iscritti al Centro o Associazione aderente ricevono la tessera della Federazione Nazionale attraverso i rappresentanti del loro Centro o dell'Associazione aderente. La quota per ciascun iscritto stabilita dal Centro o Associazione aderente è comprensiva della quota per la Federazione Nazionale e ripartita ai diversi livelli. La quota nazionale viene determinata sulla base dei servizi in essa compresi.

Articolo 7

DIRITTI DEI SOCI

I Soci

a) hanno diritto:

- a partecipare alle assemblee territoriali e nazionali, attraverso i loro delegati, purché in regola con il versamento della quota associativa;
- all'elezione degli organi dei diversi livelli, tramite i loro delegati;
- a partecipare a tutte le attività promosse dalla Federazione nazionale, territoriale, provinciale e regionale secondo le regole da esse stabilite;
- a beneficiare di accordi, convenzioni e assicurazioni che l'Associazione nazionale predispone per i tesserati;

- a beneficiare di ogni altro accordo, convenzione e assicurazione che venisse predisposta in sede locale, provinciale o regionale.

b) La qualità di Socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota associativa: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo Nazionale trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo Nazionale; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

- Espulsione: il Consiglio Direttivo Nazionale delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo ovvero in caso di condanne penali, passate in giudicato, da parte della magistratura.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

c) Gli iscritti ai Centri ed Associazioni aderenti ricevono la tessera annuale di Senior Italia Federcentri dietro pagamento della quota prevista al fine di poter beneficiare delle attività promosse e dei servizi e tutele previsti. Gli organi dei centri ed associazioni aderenti decidono adesione od esclusione degli iscritti sulla base dei loro statuti e regolamenti.

Articolo 8

STRUTTURE PERIFERICHE

Senior Italia Federcentri si articola in strutture territoriali di cui fanno parte i Centri Anziani e le Associazioni aderenti del rispettivo territorio. Esse operano in piena autonomia e responsabilità nel loro territorio con analoghe caratteristiche della Federazione Nazionale e per gli stessi fini e scopi ed operano facendo riferimento al presente statuto che viene adottato dai soci aderenti.

Articolo 9

CENTRI ANZIANI ED ASSOCIAZIONI ADERENTI

I Centri Anziani e le Associazioni possono aderire alla Federazione a norma dello statuto nazionale, formulando richiesta attraverso una domanda di adesione che si rinnova automaticamente ogni anno dietro pagamento delle quote e la notifica di eventuali mutamenti statutari e dei dati organizzativi e della rappresentanza legale. Possono altresì analogamente aderire associazioni locali, territoriali, regionali o nazionali di promozione sociale o di volontariato che operano con e per le persone anziane ed in collaborazione con i Centri Anziani e i cui associati ricevono tessera dell'Associazione.

Articolo 10

COMPITI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

Tutte le strutture territoriali e locali di Senior Italia Federcentri o ad essa aderenti

- collaborano per la realizzazione degli orientamenti deliberati dagli organismi statutari;

- operano altresì nei confronti delle Istituzioni locali, dei Sindacati e delle rappresentanze della società civile (associazionismo, volontariato, ecc.);
- promuovono iniziative che consentono lo sviluppo sociale e organizzativo degli organismi aderenti;
- si adoperano per proporre e incentivare attività di formazione e assistenza gestionale, fiscale, e tributaria nonché per attuare metodi di comunicazione e divulgazione delle disposizioni normative e delle politiche inerenti la promozione sociale, il volontariato e la qualità della vita delle persone anziane.

Le strutture territoriali operano in armonia con gli indirizzi generali della Senior Italia Federcentri.

Il rinnovo degli organi dirigenti, ai vari livelli, avviene periodicamente sulla base dei rispettivi statuti e dei loro regolamenti interni.

Articolo 11

ORGANI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE

Sono organi della Federazione Nazionale:

l'Assemblea dei Delegati;

il Consiglio Direttivo Nazionale;

il Presidente;

la Presidenza;

il Collegio dei Sindaci Revisori;

il Collegio dei Probiviri (ove nominato).

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Spetta ai componenti degli organi elettivi il rimborso delle spese sostenute compatibilmente con le risorse disponibili e secondo il Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Ciascun Organo provvede alla nomina di un segretario verbalizzante. I verbali vanno votati nella riunione immediatamente successiva.

L'appartenenza agli organi della Federazione Nazionale è incompatibile con candidature elettorali politiche o amministrative, con incarichi in organi esecutivi in partiti politici, sindacali, istituzioni pubbliche.

Articolo 12

ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI

L'Assemblea Nazionale dei Delegati è l'Organo sovrano di Senior Italia Federcentri; essa è costituita dai Delegati nominati dalle Assemblee dei soci aderenti, secondo le procedure indicate dal Regolamento Nazionale approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La prima assemblea viene convocata dal comitato previsto nell'atto costitutivo.

L'Assemblea Nazionale dei Delegati si riunisce di norma ogni quattro anni nella località stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo Nazionale lo reputi necessario nonché quando lo richieda un quinto dei soci con ordine del giorno specificato.

L'assemblea è convocata dal presidente di Senior Italia Federcentri o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con raccomandata A/R o fax o e-mail o telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Ogni Delegato impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni Delegato però non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea dei Delegati, ai fini delle modifiche statutarie e di ogni deliberazione, è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti i 3/5 (tre quinti) dei Delegati, e in seconda convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei Delegati.

L'Assemblea dei Delegati delibera con la maggioranza dei presenti sugli indirizzi generali dell'Associazione, elegge i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri, secondo le modalità indicate dal Regolamento Nazionale.

Lo Statuto può essere modificato unicamente dall'Assemblea dei Delegati, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 3/5 (tre quinti) dei presenti.

Articolo 13

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale viene eletto dall'Assemblea dei Delegati ed è l'organo di direzione e di coordinamento e dura in carica 4 anni. La sua prima seduta è convocata dal Presidente indicato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente, d'intesa con la Presidenza dell'Associazione sia nello stabilire la data che nel fissare l'ordine del giorno.

Ha il compito di:

- Attuare le decisioni assembleari;
- Convocare l'Assemblea Nazionale dei delegati;
- Eleggere, al suo interno, il Presidente Nazionale, i Vicepresidenti ed il Segretario Generale – Tesoriere, il Consigliere membro della Presidenza per la durata di quattro anni, rinnovabili;
- Proporre eventuali modifiche allo statuto da sottoporre all'Assemblea Nazionale dei Delegati;
- Approvare entro il 30 novembre di ogni anno il calendario di massima delle attività ed il relativo bilancio di previsione per l'anno successivo;
- Approvare entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- Nominare commissioni e gruppi di lavoro;
- Approva il Regolamento Nazionale che dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari del funzionamento dell'Associazione;
- Determinare le quote associative annuali;
- Esercitare, nel caso, il potere di revoca motivata della fiducia al Presidente e/o ai membri della Presidenza dell'Associazione, solo se tale atto viene messo all'ordine del giorno della convocazione che deve avvenire nei tempi stabiliti all'ultimo comma del presente articolo. All'atto di sfiducia dovrà seguire una nuova convocazione del Consiglio con all'ordine del giorno la eventuale sostituzione degli sfiduciati.

Il numero e le modalità di nomina dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale sono determinati dall'Assemblea Nazionale dei Delegati, con le modalità previste dal Regolamento Nazionale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide qualora partecipi la metà più uno dei componenti; le delibere o nomine dovranno essere adottate con la maggioranza dei presenti, di massima a voto palese, salvo che non venga richiesto il voto segreto da un quinto dei presenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale avviene mediante lettera, fax o e-mail almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, o in casi d'urgenza mediante telegramma, fax o e-mail da recapitarsi agli interessati almeno 5 giorni prima e deve contenere l'ordine del giorno, l'ora e il luogo in cui si tiene la riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono essere validamente tenute anche in videoconferenza, audioconferenza o con altri strumenti di comunicazione a distanza purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito di trasmettere, ricevere e/o visionare i documenti relativi a tali argomenti nonché di deliberare con contestualità e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

All'inizio di ogni riunione viene nominato un segretario verbalizzante. I verbali sono redatti in forma sintetica (salvo richieste di testi analitici e di messa a verbale di dichiarazioni o documenti specifici) e con esplicitazione delle decisioni.

Articolo 14

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale, dura in carica quattro anni ed è rinnovabile, e svolge le seguenti funzioni:

- Esercita i compiti di direzione e di rappresentanza;
- Ha la rappresentanza legale e giudiziale sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, ha quindi facoltà di aprire e chiudere i conti correnti bancari e postali, di compiere con soggetti pubblici o privati tutti gli atti di ordinaria amministrazione che siano necessari od utili per attuare le decisioni degli organismi Direttivi Esecutivi;
- Potrà, in nome e per conto del Consiglio Direttivo Nazionale, contrarre obbligazioni e compiere tutti gli atti di straordinaria amministrazione previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale;
- Convoca e presiede il Forum Consultivo Interassociativo.
- In casi eccezionali (dimissioni, malattia o morte) le funzioni, fino a nuova nomina, saranno esercitate dal Vice Presidente Vicario in carica.

Articolo 15

PRESIDENZA

La Presidenza è composta:

- dal Presidente
- dal Vice Presidente Vicario
- dal/dai Vicepresidente/i
- dal Segretario Generale – Tesoriere
- da 1 Consigliere o più (fino a cinque)

La Presidenza provvede a:

- coordinare la realizzazione delle iniziative previste dai programmi dell'associazione;
- coordinare i progetti e le iniziative adottate dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- assegnare deleghe e incarichi di lavoro.

Il Vicepresidente Vicario assume la carica del Presidente in caso di mancanza dello stesso (dimissioni, malattia o morte), fino a nuova nomina,

Il Segretario Generale – Tesoriere ha il compito della tenuta della contabilità, della gestione finanziaria, amministrativa e tesseramento, della compilazione del bilancio e di tutti gli atti contabili per una corretta amministrazione. Può inoltre eseguire operazioni sui conti correnti

dell'Associazione. Svolge tutte le azioni finanziarie amministrative necessarie all'associazione. Coordina e sovrintende alle strutture associative dell'organizzazione ed è responsabile del loro corretto funzionamento. Provvede a supportare i lavori di tutti gli organi dell'associazione. La Presidenza viene eletta dal Consiglio Direttivo Nazionale e dura in carica 4 anni.

Articolo 16

FORUM CONSULTIVO INTERASSOCIATIVO

Su proposta del Presidente può essere costituito un Forum Consultivo Interassociativo nel quale vengono chiamati esponenti significativi del mondo degli anziani come dirigenti di altre associazioni, sindacati, partiti politici, ecc., con il compito di supportare la Federazione nella sua elaborazione sociale, culturale, politica, nella definizione della proposta e nella realizzazione delle sue iniziative ed azioni.

Esso viene convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritiene necessario ed utile affinché si esprima sulle tematiche oggetto della convocazione. La partecipazione dei membri è a titolo gratuito.

Articolo 17

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori è l'organo di controllo e svolge i compiti indicati dalla legge e dall'art. 2403 del codice civile.

E' eletto dall'Assemblea Nazionale dei Delegati per la durata di quattro anni e ha il compito di verificare periodicamente l'andamento amministrativo, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle scritture contabili, la legittimità delle operazioni contabili e la corrispondenza di queste ai deliberati e/o regolamenti corrispondenti.

Redige ogni anno una relazione scritta sul rendiconto economico-finanziario che viene presentata al Consiglio Direttivo Nazionale.

Esso è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, elegge nel suo seno un Presidente.

I membri effettivi del Collegio dei Sindaci Revisori sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto ed hanno diritto al rimborso delle spese e ad un gettone di presenza la cui entità viene fissata dalla presidenza. Le riunioni sono convocate dal Presidente del Collegio e solo in assenza del membro effettivo, vi partecipa uno dei due supplenti.

Articolo 18

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea dei Delegati qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica quattro anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Articolo 19

PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, comunque appartenenti alla Federazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad esso facenti capo, comprese le donazioni e i lasciti testamentari liberi da vincoli di destinazione.

Sono fonti di finanziamento:

- le quote associative;

- le erogazioni, le oblazioni volontarie, i lasciti, le donazioni e i contributi provenienti da soggetti pubblici o privati, finalizzati al sostegno dell'attività o dei progetti da realizzare in convenzione ;
- i proventi da attività complementari strettamente connesse con gli scopi associativi.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

È fatto peraltro obbligo a Senior Italia Federcentri di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 20

RENDICONTO

Il rendiconto economico-finanziario, unitamente alla relativa relazione illustrativa è predisposto e redatto dal Tesoriere e presentato al Consiglio per l'approvazione annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

Il rendiconto economico-finanziario dovrà attenersi alle prescrizioni di legge e dovranno essere esposti analiticamente i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Articolo 21

DISPOSIZIONI FINALI

Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea dei Delegati, convocata validamente e valida ai fini di poter deliberare democraticamente, con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei presenti. L'Assemblea dei Delegati, ai fini dello scioglimento, si considera validamente costituita se sono presenti i 3/5 dei Delegati.

In caso di scioglimento, ovvero cessazione o estinzione di Senior Italia Federcentri sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente che svolgerà il mandato coadiuvato dal Vicepresidente e dal tesoriere.

Estinte tutte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo sarà devoluto, in conformità ai deliberati congressuali e nel rispetto delle leggi di riferimento.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme in vigore per gli enti di tipo associativo e tutto quanto previsto dal Codice Civile in materia associativa.